



## Accordo per l'interscambio informativo nel settore della vigilanza privata e della sicurezza complementare

**Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, nella persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, domiciliato per la carica presso Piazza del Viminale 1, 00186 Roma

E

**La Banca d'Italia** nella persona del Direttore Generale, Dottor Daniele Franco, domiciliato per la carica presso via Nazionale 91, 00184 Roma

### PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in tale contesto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (nel prosieguo T.U.L.P.S.) demanda all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza le funzioni autorizzatorie e di *governance* del settore economico della vigilanza privata e della sicurezza sussidiaria;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (nel prosieguo solo Dipartimento della Pubblica Sicurezza) assicura, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento delle attività demandate alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza anche in materia di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria;
- la Banca d'Italia è titolare, in virtù degli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di competenze in materia di regolamentazione e controllo dell'attività dei gestori del contante a tutela della genuinità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro, nonché, in virtù dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di specifiche competenze in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose;

### CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Banca d'Italia intendono continuare a collaborare al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali riguardanti gli operatori non

finanziari gestori del contante che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S.;

- le informazioni non coperte dal segreto d'ufficio in possesso della Banca d'Italia, in virtù dell'attività di controllo disimpegnata, e quelle in possesso dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (UPAS), opportunamente valorizzate e contestualizzate, possono fornire elementi importanti di valutazione al fine dell'adozione di interventi o di iniziative congiunte;
- appare opportuno conferire all'attività di collaborazione tra le due Istituzioni un assetto più organico e strutturato, intensificando le sinergie tra l'azione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e quella della Banca d'Italia, in relazione al tema della custodia e del trattamento del denaro, definendone criteri e modalità, al fine di mettere a sistema e valorizzare competenze, conoscenze, dati e informazioni in un progetto unitario;

#### VISTE

- le "Linee guida" di cui alle Circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/U/000081/10089.D(7)2 del 3 gennaio 2014 e n. 557/PAS/U/017854/10089.D(7)2 del 27 ottobre 2014 in materia di attività ispettiva congiunta con la Banca d'Italia, con le quali sono stati sollecitati scambi informativi tra l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Servizio Gestione Circolazione Monetaria della Banca d'Italia per l'adozione delle opportune iniziative ispettive al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto alle irregolarità nella custodia e nel trattamento del denaro;

#### CONSIDERATI

- i poteri regolatori, di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto-legge n. 350 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti di tutti i gestori del contante nonché la funzione di Autorità di vigilanza di settore in materia antiriciclaggio attribuita alla Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007 nei confronti degli operatori non finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 350 del 2001, che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro;
- le attività di monitoraggio e di controllo svolte dall'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale anche per il tramite della Banca Dati degli operatori della sicurezza privata, disciplinata dall'art. 252-bis, comma 3, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- le attribuzioni delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza dettate dagli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S. al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza privata da parte delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza;
- le attribuzioni demandate ai Questori concernenti il controllo sugli istituti privati di vigilanza e delle guardie particolari giurate, previsti dal Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952 e dal Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144;

## STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

### Art. 1 Premesse

Le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### Art. 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo finalizzato a instaurare un sistematico rapporto di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Banca d'Italia, volto ad agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali relativamente agli operatori non finanziari gestori del contante in possesso della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.

### Art. 3 Interscambio informativo

La collaborazione tra le Parti si articola nelle seguenti linee di attività:

- ✓ La Banca d'Italia fornisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza informazioni relative alla mancata iscrizione, cancellazione o decadenza dall'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 350 del 2001, ovvero relative all'avvio dei procedimenti di cancellazione o decadenza.
- ✓ Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce alla Banca d'Italia informazioni sulla titolarità della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., su eventuali provvedimenti di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle licenze stesse adottati dalle Prefetture competenti a seguito dell'attività di verifica del possesso dei requisiti previsti, nonché sull'avvio dei relativi procedimenti, utilizzando i report della istituita Banca Dati delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza.
- ✓ Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce, altresì, alla Banca d'Italia i dati relativi alle licenze di cui all'art. 260-*bis* del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, relative all'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge a imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento.
- ✓ Fermo restando il rispetto del segreto d'ufficio, le parti convengono di informarsi reciprocamente su fatti e circostanze di particolare rilievo, la cui conoscenza possa supportare e favorire l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

### Art. 4 Modalità dell'interscambio informativo

La reciproca comunicazione degli elementi informativi avviene con cadenza trimestrale tramite PEC cifrate, fatte salve le situazioni da segnalare con particolare urgenza.

**Art. 5**  
**Collaborazione nell'attività ispettiva**

Qualora se ne ravvisi l'esigenza, i competenti Uffici delle Questure e la Banca d'Italia possono stabilire modalità di collaborazione nell'ambito degli accertamenti ispettivi condotti per i profili di rispettiva competenza sugli operatori non finanziari gestori del contante che svolgono l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.

**Art. 6**  
**Revisione dell'Accordo**

Il contenuto del presente Accordo può essere modificato/integrato all'esito delle conseguenti valutazioni circa l'efficacia dell'interscambio informativo avviato.

**Art. 7**  
**Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha durata biennale a decorrere dal momento della sottoscrizione ed è rinnovato in forma espressa previa manifestazione di reciproco interesse.

**Art. 8**  
**Clausola di invarianza finanziaria**

Le parti provvedono all'attuazione del presente Accordo con le risorse economiche, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi.

**Per la Banca d'Italia**  
Il Direttore Generale  
Daniele Franco

**Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza**  
Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Franco Gabrielli

Documento firmato da:  
FRANCO DANIELE  
08.01.2021 15:33:43  
UTC

Firmato digitalmente da:  
FRANCO GABRIELLI  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 05/01/2021 15:54  
Seriale Certificato: 8146  
Valido dal 24/04/2019 al 24/04/2022  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

